



Comunicato Ufficiale n. 33 del 28/12/2017

Stagione Sportiva 2017/2018

ASSEMBLEA DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. DEL 27 DICEMBRE 2017

Si rendono noti i risultati dell'Assemblea del C.R.T. L.N.D. tenutasi il 27 dicembre 2017:

le società toscane presenti all'incontro n°413 (n°401 con diritto di voto pari al 71%), hanno designato all'unanimità **Giuseppe Caridi** quale Consigliere Federale Area Centro e **Francesco Franchi** quale Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Centro.

SALUTO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA

La grande partecipazione delle Società Toscane all'Assemblea Straordinaria Elettiva del 27 dicembre u.s. è stata un'ulteriore prova di sensibilità politica e di vicinanza al Comitato Regionale Toscana.

Il larghissimo consenso ricevuto rappresenta altresì un grandissimo stimolo che indurrà me e tutto il Consiglio Direttivo, come sempre avvenuto in passato, ad un impegno costante e certosino per impostare e condurre un'attività così vasta e complessa, tale da ripagare le aspettative che tutto il movimento si attende dalla nostra opera.

Ringrazio quindi a nome mio e del Consiglio tutte le Società intervenute, i Delegati Provinciali, i collaboratori, i dipendenti e tutti gli amici che hanno partecipato e dato il loro tangibile contributo.

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: figc-crt.org

e-mail: crtlnd@figc-crt.org

pec: crtoscana@pec-legal.it

facebook: [@LNDtoscana](https://www.facebook.com/LNDtoscana)

Segreteria	tel.0556521416 - 410	fax 0557472707	Calcio a 5	tel.0556521431	
Amministrazione	tel.0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Calcio Femminile	tel.0556521432	
Tesseramento	tel.0556521419 - 420	fax 0557472708	Segreteria S.G.S.	tel.0556521444	fax 0556540787
Affari generali	tel.0556521400 - 401		Agonistica S.G.S.	tel.0556521415	fax 0557472707
Impianti sportivi	tel.0556521421		Giudice sportivo	tel.0556521417 - 418	fax 0557472709
Tesseramento tecnici	tel.0556521411		Tribunale Federale e Corte appello sportiva territoriale		fax 0557472710

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	1207
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	1207
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	1207
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	1207
3.2. SEGRETERIA.....	1207
3.2.1. CONVOCAZIONE PER MODALITA' ORGANIZZATIVE FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA	1207
3.2.2. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	1207
3.2.3. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018	1209
CALCIO A 5	1211
4. GIUSTIZIA SPORTIVA	1214
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO	1214
DECISIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	1214
DECISIONI CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE C.R. TOSCANA.....	1219
5. ALLEGATI	1223
6. CALENDARIO GARE	1224

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2. SEGRETERIA

CHIUSURA UFFICI CRT

Informiamo le Società che gli uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi sabato 30 dicembre 2017.

3.2.1. CONVOCAZIONE PER MODALITA' ORGANIZZATIVE FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA

I dirigenti delle Società U.S. GROSSETO 1912 e ZENITH AUDAX sono convocati presso la sede di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – Firenze) martedì 2 gennaio 2018 ore 15.00, per stabilire le modalità organizzative per la finale di cui in oggetto.

3.2.2. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

TRASFERIMENTI DI CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ DI SERIE A, B E LEGA PRO

Si ricorda a tutte le Società che nel periodo 3/01/2018–31/01/2018 (ORE 23) sono aperti i trasferimenti (definitivi e temporanei) in oggetto.

TRASFERIMENTI DI CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE" DA SOCIETÀ DI SERIE A, B E LEGA PRO A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Si ricorda a tutte le Società che nel periodo 3/01/2018–31/01/2018 (ORE 19) sono aperti i trasferimenti (definitivi e temporanei) in oggetto.

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI

Su disposizione della F.I.F.A., si comunica che a partire dalla corrente stagione sportiva, alla documentazione necessaria per il tesseramento dei calciatori minori stranieri al primo tesseramento IN Italia che abbiano compiuto 10 anni, dovrà essere aggiunta **OBBLIGATORIAMENTE** anche la dichiarazione della Società relativa alla mancanza di collegamenti con Società professionistiche.

Tale dichiarazione è disponibile nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione “modulistica”.

RINNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI LND

Si raccomanda a tutte le Società di porre la massima attenzione al momento dell’istruzione delle pratiche di tesseramento calciatori stranieri comunitari ed extracomunitari, al fine di evitare inutili ritardi nella convalida delle stesse.

Il programma del tesseramento on line indica tutta la documentazione necessaria per ogni tipologia di pratica. Si invitano pertanto le Società ad attenersi scrupolosamente a quanto richiesto per ogni singola pratica poiché i calciatori stranieri possono essere impiegati in gara esclusivamente dopo la ratifica dell’Ufficio tesseramento del Comitato, verificabile attraverso la propria pagina web sul sito www.lnd.it (sezione “pratiche aperte”).

Infine si consiglia di inviare le suddette pratiche di tesseramento direttamente al Comitato Regionale per abbreviare i tempi di attesa.

PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI

Ricordiamo alle Società che i tesseramenti dei calciatori dilettanti avverranno solo attraverso la procedura telematica.

Le Società potranno effettuare tesseramenti e trasferimenti accedendo alla propria pagina web sul sito della L.N.D. (www.lnd.it) inviando per posta raccomandata o depositando presso gli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali la relativa documentazione cartacea prodotta – per ogni pratica – al termine di tutte le operazioni richieste dalla procedura online.

Per quanto attiene alle liste di trasferimento – sia definitivo che temporaneo – le pratiche dovranno essere istruite e stampate dalla Società cedente; la Società cessionaria, ricevuta la pratica dovrà spedirla – debitamente firmata e timbrata – mediante posta raccomandata A.R. o depositarla presso gli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali.

In riferimento a quanto detto, rimandiamo all’estratto dell’aiuto online relativo alle procedure di tesseramento pubblicato come allegato al presente C.U..

PRATICHE TESSERAMENTO DILETTANTI E SGS

Si ricorda che le pratiche di tesseramento dilettanti e tesseramento SGS dovranno pervenire a questo Comitato Regionale e alle Delegazioni provinciali di appartenenza rispettivamente entro 2 mesi ed entro 3 mesi dall’istruzione della pratica tramite la procedura on-line.

Decorso tali periodi il sistema informatico procederà automaticamente alla cancellazione delle pratiche stesse.

Si invitano le Società a controllare con regolarità lo stato di ogni pratica di tesseramento all’interno della propria pagina web alla voce “Pratiche aperte”; cliccando sui nominativi presenti ogni Società è in grado di visionare ogni eventuale comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramento.

SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE

Gli svincoli in epigrafe potranno essere **effettuati esclusivamente tramite procedura on line**, operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it

Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti → Tesseramento DL alla voce Svincolo per accordo (art. 108).

Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società.

Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo e che il termine ultimo per l'invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 30 giugno 2018.

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (www.figc-crt.org) alla sezione “modulistica” è consultabile il “Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2017/2018”.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 28 dicembre 2017:

Cognome	Nome	data nascita	matricola Società di appartenenza
PERA	EMANUELE	09/03/2010	2.806.999 ATLETICO LUCCA
POLI	FABIO	30/04/2010	2.829.486 FOLGORE SEGROMIGNO

3.2.3. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2017/2018

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.

N. TORNEO	SOCIETÀ'	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
21648	ROSIGNANO SEI ROSE	I MEMORIAL MAURO AGRETTI	ALLIEVI	02/01/2018	05/01/2018
21760	SAN MARCO AVENZA 1926	X TORNEO DELLA BEFANA	ALLIEVI	05/01/2018	07/01/2018
21761	SAN MARCO AVENZA 1926	X TORNEO DELLA BEFANA	GIOVANISSIMI	05/01/2018	07/01/2018
21815	FORNACETTE CASAROSA	SPORTIKA CUP	GIOVANISSIMI B	23/12/2017	23/12/2017
21902	GALCIANESE	POST NATALE	ALLIEVI B	29/12/2017	29/12/2017
AR12	CAPOLONA QUARATA	COPPA BABBO NATALE	PULCINI II ANNO	27/12/2017	29/12/2017
AR13	CAPOLONA QUARATA	COPPA BABBO NATALE	PULCINI I ANNO	27/12/2017	29/12/2017
AR14	CAPOLONA QUARATA	COPPA BABBO NATALE	PRIMI CALCI	27/12/2017	29/12/2017
AR15	CAPOLONA QUARATA	COPPA BABBO NATALE	PRMI CALCI 2010	27/12/2017	29/12/2017
AR16	CAPOLONA QUARATA	COPPA BABBO NATALE	PICCOLI AMICI	27/12/2017	29/12/2017
AR17	BATTIFOLLE	BATY CUP WINTER EDITION	PULCINI II ANNO	16/12/2017	16/12/2017
AR18	OLMOPONTE	NATALE ALL'OLMOPONTE	PULCINI I ANNO	16/12/2017	16/12/2017
AR19	OLMOPONTE	NATALE ALL'OLMOPONTE	PRIMI CALCI 2009	23/12/2017	23/12/2017
AR20	OLMOPONTE	NATALE ALL'OLMOPONTE	PRIMI CALCI 2010	18/12/2017	18/12/2017
AR21	TERRANUOVA TRAIANA	3°TORNEO DELLA BEFANA	PICCOLI AMICI	04/01/2018	04/01/2018
AR22	FULGOR CASTELFRANCO	TORNEO DELLA BEFANA 2018	PRIMI CALCI	30/12/2017	06/01/2017
CRT25	VENTURINA CALCIO	2° TORNEO DELLA BEFANA	PULCINI 2° ANNO	06/01/2018	06/01/2018
CRT26	OLMOPONTE AREZZO	TORNEO DEI RE MAGI	PULCINI 1° ANNO	06/01/2018	06/01/2018
CRT27	OLTRERA	GIRLS IN CAMPO	GIOVANISSIME	03/01/2018	03/01/2018
GR07	A.S.D. REAL FOLLONICA	1° ED. TORNEO HAPPYFANIA	PULCINI	07/01/2018	07/01/2018
LU67	SPORTING SAN DONATO	TRIANGOLARE DI DICEMBRE	PULCINI 2A ANNO	17/12/2017	17/12/2017
LU68	SPORTING SAN DONATO	TRIANGOLARE DI DICEMBRE	PULCINI 1A ANNO	17/12/2017	17/12/2017

LU69	S.ALESSIO	1A TORNEO BANCA DI PESCIA E CASCINA	ESORDIENTI 1A ANNO	23/12/2017	14/01/2018
LU70	SPORTING MASSAROSAACADEMY	TORNEO CARNEVALE	PULCINI 1A ANNO	21/01/2018	21/01/2018
LU71	SPORTING MASSAROSAACADEMY	TORNEO CARNEVALE	PRIMI CALCI	28/01/2018	28/01/2018
LU72	SPORTING MASSAROSAACADEMY	TORNEO CARNEVALE	PRIMI CALCI	14/01/2018	14/01/2018
LU73	YOUNG VIAREGGIO NATIONAL	2A TROFEO CARNEVALE	PULCINI 1A ANNO	28/01/2018	11/02/2018
LU74	YOUNG VIAREGGIO NATIONAL	2A TROFEO CARNEVALE	PRIMI CALCI	14/01/2018	14/01/2018
LU75	YOUNG VIAREGGIO NATIONAL	2A TROFEO CARNEVALE	PICCOLI AMICI	21/01/2018	21/01/2018
LU76	JUNIOR SPORT PIETRASANTA	TROFEO SAN BIAGIO	ESORDIENTI MISTI	04/02/2018	04/02/2018
LU77	JUNIOR SPORT PIETRASANTA	TROFEO SAN BIAGIO	PULCINI 2A ANNO	04/02/2018	04/02/2018
LU78	JUNIOR SPORT PIETRASANTA	TROFEO SAN BIAGIO	PULCINI 1A ANNO	04/02/2018	04/02/2018
LU79	JUNIOR SPORT PIETRASANTA	TROFEO SAN BIAGIO	PRIMI CALCI	04/02/2018	04/02/2018
LU80	VERSILIA	TROFEO SAN BIAGIO	ESORDIENTI MISTI	04/02/2018	04/02/2018
LU81	VERSILIA	TROFEO SAN BIAGIO	PULCINI 2A ANNO	04/02/2018	04/02/2018
LU82	VERSILIA	TROFEO SAN BIAGIO	PULCINI 1A ANNO	04/02/2018	04/02/2018
LU83	VERSILIA	TROFEO SAN BIAGIO	PRIMI CALCI	04/02/2018	04/02/2018
MS39	ATLETICO PERTICATA	BUON NATALE 2017	PULCINI MISTI	09/12/2017	30/12/2017
MS40	ATLETICO PERTICATA	BUON NATALE 2017	PRIMI CALCI	16/12/2017	24/12/2017
MS41	DON BOSCO FOSSONE	5° TORNEO HAPPY WINTER	PULCINI 1° ANNO	09/12/2017	06/01/2018
MS42	DON BOSCO FOSSONE	5° TORNEO HAPPY WINTER	PULCINI 1° ANNO	09/12/2017	06/01/2018
MS43	VIRTUS POGGIOLETTO	CALCIO DI NATALE ALLA VILLA	ESORDIENTI 2° ANNO	23/12/2017	29/12/2017
MS44	VIRTUS POGGIOLETTO	CALCIO DI NATALE ALLA VILLA	PRIMI CALCI	17/12/2017	30/12/2017
MS45	FILVILLA	EPIFANIA VILAFRANCHESE	ESORDIENTI 2° ANNO	30/12/2017	30/12/2017
MS46	FILVILLA	EPIFANIA VILAFRANCHESE	ESORDIENTI 1° ANNO	06/01/2018	06/01/2018
MS47	FILVILLA	EPIFANIA VILAFRANCHESE	PULCINI 1° ANNO	06/01/2018	06/01/2018
MS48	FILVILLA	EPIFANIA VILAFRANCHESE	PICCOLI AMICI	31/12/2017	31/12/2017
MS49	ATLETICO CARRARA DEI MARMI	TORNEO DEL MARMO	PULCINI 2° ANNO	17/12/2017	06/01/2018
MS50	ATLETICO CARRARA DEI MARMI	TORNEO DEL MARMO	PULCINI 1° ANNO	17/12/2017	07/01/2018
MS51	ATLETICO CARRARA DEI MARMI	TORNEO DEL MARMO	PRIMI CALCI	17/12/2017	07/01/2018
SI10	COLLIGIANA	Colle Città del Cristallo	Esordienti II anno	08/12/2017	08/12/2017
SI11	INVICTA VALDELSA	Torneo Junior e co.	Pulcini I anno	07/12/2017	23/12/2017
SI12	CALCIO COLLI ETRUSCHI	XVIII Torneo di Natale Banca Cras	Pulcini II anno	16/12/2017	14/01/2018
SI13	CALCIO COLLI ETRUSCHI	XVIII Torneo di Natale Banca Cras	Pulcini I anno	16/12/2017	14/01/2017
SI14	CALCIO COLLI ETRUSCHI	XVIII Torneo di Natale Banca Cras	Primi Calci II anno	16/12/2017	14/01/2017
SI15	ALBERINO	37° Torneo Coppa Fabio Cresti	Pulcini II anno	05/12/2017	13/01/2018
SI16	RAPOLANO TERME	Torneo di Natale 2017 "Le Terme"	Esordienti misti	16/12/2017	16/12/2017
SI17	STAGGIA	9° Torneo Rodolfo Pignattai	Piccoli Amici	22/12/2017	29/12/2017
SI18	STAGGIA	9° Torneo Rodolfo Pignattai	Primi Calci misti	18/12/2017	05/01/2018
SI19	STAGGIA	9° Torneo Rodolfo Pignattai	Pulcini I anno	21/12/2017	04/01/2018
SI20	POLICRAS SOVICILLE	Torneo Banca Cras 2017	Primi Calci misti	17/12/2017	17/12/2017
SI21	COLLIGIANA	Torneo di Natale 2017	Esordienti I anno	30/12/2017	30/12/2017
SI22	COLLIGIANA	Torneo della Befana 2018	Pulcini II anno	07/01/2018	07/01/2018
SI23	SAN MINIATO	Il Torneo San Miniato Cup	Primi Calci I anno	17/12/2017	17/12/2017

CALCIO A 5

COMUNICAZIONE

Si informano tutte le Società, che è attiva la nuova casella di posta elettronica
futsal@figc-crt.org

Tutte le comunicazioni ufficiali, dovranno pervenire su carta intestata della Società

CORSO ALLENATORI

Comunichiamo a tutti gli interessati che sul sito del Settore Tecnico (www.settoretecnico.figc.it) è disponibile il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Calcio a Cinque (n°93 2017/2018)

La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, al Comitato Regionale Toscana LND - FIGC - Corso Allenatore di Calcio a Cinque – Via G. D'Annunzio, 138, 50135 Firenze, entro il **09/01/2018**

FUTSAL DAY 1° Edizione

6 gennaio 2018 ESTRAFORUM Prato

Comunichiamo che in collaborazione con la **DIVISIONE CALCIO A 5** e il **S.G.S.** del **C.R.T** sabato 6 gennaio 2018 ci sarà presso l'ESTRAFORUM di PRATO la prima edizione dell'Evento all'oggetto.

L'inizio della Manifestazione è previsto per le ore 14:00 con la presentazione di tutte le Società partecipanti, per le categorie ESORDIENTI, PULCINI, PICCOLI AMICI e PRIMI CALCI.

SERIE C1

COPPA ITALIA (fase regionale)

Finale 5/01/2018 ESTRAFORUM Via di Maliseti PRATO ore 21:30

SERIE C2

COPPA ITALIA

OTTAVI DI FINALE

- O1 : IL ROTINO – FUTSAL TORRITA
- O2 : VERSILIA – VIRTUS POGGIBONSI
- O3 : ARPI NOVA – ATLETICO SAN GIMIGNANO
- O4 : TRIDENT – REAL VINCI
- O5 : SIGNA – COIANO SANTA LUCIA
- O6 : MIDLAND GLOBAL SPORT – FUTSAL EMPOLI
- O7 : IBS LE CRETE – MONTECATINIMURIALDO
- O8 : PONTASSIEVE – MASSA

Quarti di Finale (05/01/2018)

Q1 : Vincente gara O1 – Vincente gara O8

Q2 : Vincente gara O2 – Vincente gara O7

Q3 : Vincente gara O3– Vincente gara O6

Q4 : Vincente gara O4 – Vincente gara O5

Semifinali (final four)

S1 : Q1 – Q3

S2 : Q2 – Q4

Finale (finale four)

S1 – S2

Le date delle Final Four saranno comunicate nei prossimi C.U. in base alle disponibilità degli impianti

Art 3 - Norme di svolgimento (estratto dal regolamento pubblicato sul C.U. n°20 del 26/10/2017)

OTTAVI DI FINALE E QUARTI DI FINALE

Gli ottavi di finale e i quarti di finale saranno ad eliminazione diretta e si giocheranno in turno unico in casa della squadra meglio classificata al termine del girone di andata.

Negli ottavi di finale e nei quarti di finale, se al termine della gara prevista le due squadre si dovessero trovare in parità, verranno disputati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Nel persistere del risultato di parità anche dopo i tempi supplementari passerà il turno la squadra meglio classificata al termine del girone di andata.

FINAL FOUR

Semifinali e Finale saranno ad eliminazione diretta, in campo neutro.

Per la FINAL FOUR se al termine del tempo regolamentare il risultato sarà in parità, seguiranno due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Nel persistere del risultato di parità anche dopo i tempi supplementari, si calceranno **TRE** calci di rigore per squadra. In caso di parità al termine dei **TRE** calci di rigore, si proseguirà ad oltranza fino a stabilire una vincitrice

Art. 4 – DATE DI SVOLGIMENTO

OTTAVI DI FINALE: Venerdì 22 Dicembre 2017

QUARTI DI FINALE: Venerdì 05 Gennaio 2018

SEMIFINALI: data da stabilire

FINALE: data da stabilire

Le date delle Final Four saranno comunicate nei prossimi C.U. in base alle disponibilità degli impianti

JUNIORES

Recupero del 16/12/2017

LA SORBA – MATTAGNANESE BSL 29/12/2017 ore 16:30 stesso impianto

GIOVANISSIMI

VARIAZIONI GARE DEL 6/1/2018

MIDLAND GLOBAL SPORT – VERAG VILLAGGIO C5 28/01/2018 stessa ora stesso impianto

POL. ROBUR 1908 – CALCETTO INSIEME 27/01/2018 ore 17:00 stesso impianto

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo

Nessun provvedimento

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Pietro	Villari	Componente
Avv. Gabriele	Lenzi	Componente

Con L'assistenza alla **segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **20 dicembre 2017 alle ore 17.00 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

5 / P - Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Rexha Martin al quale viene contestata la violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S., per aver partecipato nelle fila della Società A.S.D. S. Giovanni Calcio alle gare che la squadra di detta Società ha disputato – nell'ambito del Campionato Allievi Regionali del Calcio a 5 – nei giorni: 12/2 – 26/2 – 19/3/2017, senza averne titolo perché non tesserato.

La nota con la quale il Presidente del Comitato Regionale Toscana segnalava alla Procura Federale la presenza irregolare del Calciatore Rexha Martin alle gare indicate in epigrafe, determinava l'Ufficio requirente a notificare in data 26.9.2017, previa acquisizione della documentazione relativa alle tre gare, ai Signori Bossini Mirco, in proprio e quale Presidente dell'A.S.D. San Giovanni Calcio; Fantino Giuseppina, Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra nelle suddette gare nonché al Calciatore Rexha Martin, minore di età, l'avviso di conclusione delle indagini.

In quella sede il Presidente Bossini, in proprio e quale Presidente della Società, e la Signora Fantino chiedevano, ottenendola, l'applicazione dell'art. 32 sexies definendo in tal modo la contestazione di cui erano stati oggetto.

Il Calciatore Rexha Martin, non avendo svolto alcuna azione difensiva entro il termine previsto, è stato deferito a questo Tribunale che ha fissato l'udienza di discussione per la data odierna dandone notizia alle parti.

All'odierna riunione non è presente il Calciatore Rexha Martin.

La Società A.S.D. San Giovanni Calcio a 5, con nota in data 14.12.2017, ha comunicato che il calciatore non sarebbe stato presente perché rientrato in Albania fin dal mese di agosto e con il quale non è stato possibile alcun contatto.

La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo il quale, aprendo il dibattimento, dopo aver rilevato che la fondatezza della contestazione sollevata nei confronti del calciatore è basata su prova documentale, chiede che venga applicata nei confronti del tesserato la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara.

In assenza di atti a difesa da parte del Calciatore Rexha Martin, chiuso il dibattimento, il Collegio decide rilevando che la violazione commessa dal Calciatore risulta per tabulas dalle distinte delle gare depositate dal Presidente del C.R.T. a corredo della segnalazione inviata alla Procura Federale.

E' stato inoltre accertato che il Calciatore non è stato sottoposto ai controlli medici necessari allo svolgimento dell'attività agonistica ed era del tutto privo di copertura assicurativa.

Il deferimento è pertanto fondato e da accogliere.

P.Q.M.

infligge al calciatore Rexha Martin, per aver partecipato a tre gare del Campionato di Calcio a 5, la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi, vista la sua irreperibilità, al momento di un eventuale tesseramento in ambito federale. In considerazione della sua attuale irreperibilità la sanzione inflitta verrà applicata al momento di un eventuale tesseramento nell'Organismo Federale.

6 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di Fontanarosa Cristian al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, c. 1 e 5, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, c. 2 del C.G.S nonché degli artt. 39 e 43, c. 1 e 6 delle N.O.I.F..

La segnalazione con la quale il Presidente del C.R.T. indicava l'irregolare partecipazione del Calciatore Cristian Fontanarosa, tesserato per la S.S. Darl Midland Global Sport, alla gara valevole per il Campionato Calcio a 5, Serie C2, disputata, in data 24/3/2017, da detta Società contro la squadra della Società A.S.D.

Castellina in Chianti, veniva recepita dalla Procura Federale che, acquisita la necessaria documentazione, notificava al Presidente della Società (in proprio e quale legale rappresentante), al Dirigente che in quell'occasione aveva l'incarico di Dirigente Accompagnatore ed infine al Calciatore Fontanarosa, la comunicazione di conclusione delle indagini al quale avrebbe fatto seguito, ricorrendone i presupposti, il deferimento.

Il Presidente ed il Dirigente, contrariamente al calciatore, depositavano istanza di definizione ottenendola, stante la mancata opposizione della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in applicazione del dettato dell'art.32 sexies del C.G.S..

Il procedimento disciplinare quindi si è aperto nei confronti del Massarosa rimasto inerte nei termini previsti dalla c.c.i..

Con rituali notifiche, effettuate per quanto riguarda il calciatore presso la sede della Società, questo Tribunale ha convocato per la data odierna le parti in causa per cui dà atto della presenza della Procura Federale, in persona dell'Avvocato Tullio Cristaudo. Sostituto.

Il soggetto deferito non è presente

Fatto.

Il G.S.T. competente, esaminato il rapporto della gara Castellina in Chianti / Midland Global Sport, disputata in data 24/30/2017, comminava al Calciatore Fontanarosa la sanzione dell'ammonizione a seguito della quale il C.R.T. rilevava la irregolare partecipazione alla gara del Fontanarosa, perché privo di tesseramento Procedeva quindi a segnalare la violazione alla Procura Federale che ha disposto il deferimento.

Procedimento.

Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver rilevato che l'irregolare partecipazione del Calciatore Fontanarosa appare in tutta la sua evidenza dalla documentazione ufficiale, chiede che il comportamento del calciatore venga sanzionato con la squalifica per 2 (due)giornate di gara.

Decisione.

Il Collegio esaminati gli atti, rileva che la contestazione è fondata perché documentalmente comprovata. L'esistenza della violazione, del resto, è stata opportunamente e correttamente riconosciuta dal Presidente della Società in sede di applicazione dell'art. 32 sexies.

Nulla ha opposto il calciatore in alcuna delle fasi del procedimento disciplinare.

Il deferimento è da accogliere essendo la violazione comprovata.

Per quanto concerne la sanzione il Collegio, avuto riguardo ai propri specifici precedenti ne determina l'entità in 2 (due) giornate di gara

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge al Calciatore Fontanarosa Cristian, che ha partecipato ad una gara del Campionato Calcio a 5 Serie C 2, la squalifica per 2 (due) giornate di gara.

7 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di:

- Bullari Andrea, calciatore, per la contestata violazione degli art. 1 bis, c. 1 e 5, e 10, c. 2, del C.G.S. nonché dell'art. 39 delle N.O.I.F.

- Sorvillo Fabrizio Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. San Giovannese 1927, al quale viene addebitata la violazione dell'art. 1 bis, c.1, in relazione all'art. 10, c. 2, del C.G.S. e all'art. 39 delle N.O.I.F..

Con avvisi in data 2 ottobre 2017, la Procura Federale comunicava:

- al Presidente dell'A.S.D. San Giovannese 1927 in carica nel corso della stagione sportiva 2013/2017, Signor Sorvillo Fabrizio,

- ai Dirigenti Accompagnatori della medesima Società, Signori Basciu Andrea e Fabbrini Francesco,

- alla Società San Giovannese 1927, in persona del Presidente pro-tempore, l'avvenuta conclusione delle indagini, alla quale avrebbe fatto seguito il deferimento al competente Tribunale Federale Territoriale, secondo le modalità previste dal C.G.S..

La vicenda trae origine dalla segnalazione con la quale il C.R. Toscana ha informato la Procura Federale della irregolare partecipazione del Calciatore Andrea Bullari a due gare, nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017, del Campionato Giovanissimi B della Provincia di Arezzo e precisamente (A.S.D. Terranova Traiana / A.S.D. Sangiovese e Pol. Bucinese / A.S.D. Sangiovese) pur essendo privo di tesseramento.

Sia i Dirigenti Basciu e Fabbrini che il Presidente della Società attualmente in carica, quest'ultimo solo per conto della Società, definivano il contesto in applicazione di quanto disposto dall'art. 32 sexies del C.G.S., previo nulla osta da parte della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I..

La Procura ha, di conseguenza, deferito a questo Tribunale il Calciatore Bullari ed il Presidente della Società Sangiovese Sorvillo, in carica nella stagione 2016/2017, per le violazioni specificate in epigrafe.

Convocate le parti per la data odierna è presente unicamente il rappresentante della Procura Federale Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, avendo la Società, presso la quale a norma della lettera b) del comma 8 dell'art. 38 del C.G.S. sono state inviate ai due deferiti le raccomandate di convocazione, rifiutato il ritiro.

In proposito si osserva che, ricevuti gli atti, il Collegio ha notificato ai deferiti presso la sede della Società – seguendo in ciò quanto fatto dalla Procura Federale in sede di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini (c.c.i.) – la convocazione per l'udienza di discussione fissata per la data odierna.

Le raccomandate contenenti gli avvisi sono state respinte dalla Società Sangiovese, come risulta dalla relativa annotazione apposta in sede di recapito, ragion per cui questo Tribunale ha avviato, previa acquisizione delle singole notifiche effettuate dalla Procura in sede di c.c.i., che recano invece la dicitura compiuta giacenza il....., ulteriori ricerche accertando, da un approfondito esame degli atti, la residenza del Calciatore Bullari e, dal Dipartimento Interregionale presso la L.N.D. in risposta a specifica richiesta del Collegio, la residenza del Signor Sorvillo Francesco, Presidente della Società Sangiovese fino alle sue dimissioni avvenute nel dicembre 2016.

In conseguenza di ciò ed al fine di garantire ai deferiti ogni possibilità di difesa, il Collegio dispone che la trattazione della questione avvenga in data 19/1/2018, dando mandato alla Segreteria di procedere alle necessarie formalità.

Rilevato che anche nel passato si sono verificate circostanze analoghe, causa di disguidi e rinvii, si ritiene dover segnalare alla Procura Federale la necessità da parte di questo Collegio di acquisire anche le risultanze della notifica della c.c.i., al fine di garantire al deferito il naturale diritto alla difesa e consentire al Giudicante, previo il dovuto espletamento dei necessari adempimenti, ivi compresi quelli relativi alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, di poter emettere il proprio giudizio nei termini imposti dall'art. 34 bis del C.G.S.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana differisce la trattazione del deferimento, previa notifica agli interessati, alla data del 19 gennaio 2018.

8 / P - Deferimento della Procura Federale a carico di:

- **Bellosi Giovanni, Presidente della Società U.S.D. Casellina,**
- **Gjonaj Elton, Calciatore,**

ai quali viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, c.1, in relazione all'art. 10, c. 2 del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43,c.6, delle N.O.I.F.;

- **Martino Angelo Salvatore, Dirigente Accompagnatore ufficiale, per la violazione dell'art 1 bis, c. 1, in relazione all'art. 61, c.1 e 5; 39 e 43 c.1 e 6 delle N.O.I.F.;**
- **U.S.D. Casellina, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art, c. 1 e 2, del C.G.S..**

Il C.R. della Toscana ha segnalato alla Procura Federale la partecipazione del Calciatore Gjonaj Elton alla gara del Campionato di III categoria della Provincia

di Firenze U.S.D. Casellina / A.S.D. Atletico Firenze disputata in data 11.12.2016 pur essendo privo di regolare tesseramento.

L'Ufficio Requirente, acquisita la necessaria documentazione, ha disposto – previa notifica agli interessati dell'avviso di conclusione delle indagini – il deferimento sopra rubricato.

Il Tribunale, dandone rituale convocazione alle parti nei modi e termini previsti, ha fissato per la data odierna l'udienza di discussione.

E' opportuno precisare in proposito che delle raccomandate contenenti la notifica delle convocazioni, effettuate ai tesserati ed all'Ente a norma dell'art. 38 (c.8, lettera b) la Società Casellina ha ritirato solo la propria mentre per le altre tre si è compiuta la giacenza.

Nessuno degli incolpati è presente, essendo regolarmente rappresentati dal legale di fiducia in virtù di formali deleghe.

Per la Procura Federale è presente l'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto il quale, unitamente al legale di parte, informa il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 2 del C.G.S., depositando i relativi verbali.

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ai tesserati:

- Bellosi Giovanni, inibizione per 40 (quaranta) giorni ridotta a 30 (trenta);
 - Martino Angelo Salvatore, inibizione per 30 (trenta) giorni ridotta a 20 (venti);
 - Gjonaj Elton, Calciatore, la squalifica per 2 (due) giornate ridotta a 1(una) giornata di gara;
- alla Società un punto di penalizzazione e l'ammenda di € 300 (trecento) ridotta a 200 (duecento).

Dichiara chiuso il dibattimento.

9 / P - Deferimento della Procura Federale a carico dei seguenti Tesserati della Società A.S.D. La Fenice 2015:

- Fabbrizzi Monica, in proprio e quale Presidente;

- Alesso Mattia e Pacini Simone, Dirigenti;

- Foudal Boughad, Kumaraku Erges, El Quahedy Marouane, Zouhri Youssef,

Calciatori, per rispondere, per vario titolo, delle violazioni di cui agli art. 1bis, c.1 e 5; 10, c.2 del C.G.S; 39 e 43 c. 1 e 6; 61, c.1 e 5 delle N.O.I.F..

La irregolare partecipazione a numerose gare del Campionato di III categoria, Girone B, della Provincia di Firenze da parte dei Calciatori in epigrafe indicati, è stata segnalata dal C.R. Toscana alla Procura Federale che, eseguiti i necessari accertamenti, ha disposto, previa notifica agli interessati dell'avviso di conclusione delle indagini, il deferimento in esame contestando:

- ai Calciatori Foudal, Kumarku, El Quahedy, Zouhri, la partecipazione a numerose gare, che vengono analiticamente specificate, pur essendo sprovvisti di tesseramento;
- alla Presidente Fabbrizzi, di aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori, di non averli fatti sottoporre agli accertamenti necessari a conseguire l'attestato di idoneità sportiva ed infine di non aver loro garantito la richiesta copertura assicurativa, nonché di aver sottoscritto, in qualità di Dirigente accompagnatore alcune liste di gare alle quali hanno partecipato i calciatori deferiti in assenza di regolare tesseramento;
- ai Dirigenti Alesso e Simoni di aver sottoscritto anch'essi, in diverse e separate occasioni le liste di gara comprendenti i nominativi dei calciatori già sopra indicati che si trovavano in posizione di tesseramento irregolare.

Il Tribunale convocate le parti, che hanno tutte ritirato la raccomandate contenenti le convocazioni per la data odierna, rileva la presenza di:

- Fabbrizzi Monica, in proprio e quale Presidente dell'A.S.D. La Fenice 2015, -

Non sono presenti i Dirigenti Alesso e Pacini, né i Calciatori Foudal – Kumaraku – El Quahedy – Zouhari.

Per la Procura Federale è presente l'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto.

In apertura di dibattimento la Signora Fabbrizzi unitamente al rappresentante della Procura Federale informa il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale dal quale si evince che, a fronte di una sanzione base di mesi 12 (dodici) di inibizione venga applicata, per il rito, alla tesserata la sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto).

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue per gli assenti.

Il rappresentante della Procura ritenendo provati i fatti, in via documentale, chiede vedersi infliggere le seguenti sanzioni

- alla Società ammenda di € 800 (ottocento) e punti 1 (uno) di penalizzazione.
- al Dirigente Alesso Mattia, inibizione per mesi 4 (quattro);
- al Dirigente Pacini Simone, inibizione per mesi 2 (due);
- al Calciatore Foudal Boughad, squalifica per 2 (due) giornate di gara;
- al Calciatore Kumaraku Erges, squalifica per 9 (nove) “ “
- al Calciatore El Quahedy Marouane, squalifica per 6 (sei) “ “
- al Calciatore Zouhri Yussef, squalifica per 9 (nove) “ “

Chiuso il dibattimento il Collegio rileva che le violazioni contestate trovano idonea prova nella documentazione trasmessa all'Ufficio Requirente dal C.R. Toscana.

Infatti dagli atti ufficiali risulta evidente che la Società A.S.D. La Fenice ha consentito ad alcuni Calciatori deferiti di partecipare, in misura tra essi diversa, a numerose gare pur in assenza del regolare tesseramento e che, inoltre,

- non ha disposto alcun accertamento medico-attitudinale mettendone così a rischio la salute;
- non ha posto in essere la necessaria copertura assicurativa esponendo così non solo i calciatori ma anche se stessa, ed il C.D. tutto, alle responsabilità di carattere civile, se non penale, in caso di incidenti durante le gare.

Il tutto senza tener conto che per espressa disposizione regolamentare annualmente ribadita (vedi ad es. C.U. n. 30 del 14..12.2017)“..i calciatori stranieri possono essere impiegati in gara esclusivamente dopo la ratifica dell'Ufficio Tesseramento del Comitato...”

I Dirigenti, da parte loro hanno attestato, su alcune liste di gara, la regolarità della partecipazione di tutti violando le norme regolamentari facendo nel contempo corre ai calciatori i rischi sopra paventati.

Per quanto riguarda i calciatori è da rilevare che:

- il Kumaraku ha partecipato, rivestendo peraltro la qualifica di capitano, a ben nove gare in posizione irregolare e precisamente: nel corso dell'anno 2016 in data: 11/9; 1/10; 15/10; 29/10; 19/11; 10/12; mentre, nel corso dell'anno 2017, in data 23/1; 4/2 e 18/3.
- Foudal Boughad alla gara del 18/3/2017;
- El Quahedy Marouane alle gare del 17/9; 1/10; 15/10; 22/10; 19/11/2016.
- Zouhri Yussef, nelle date:17/9; 1/10; 15/10; 22/10;19/11; 10/12; 29/1; 4/2; 18/3.

Il deferimento è pertanto da accogliere.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, in accoglimento del proposto deferimento infligge le seguenti sanzioni:

- al Dirigente Alesso Mattia, inibizione per 4 (quattro) mesi;
- al Dirigente Pacini Simone, inibizione per 2 (due) mesi;
- al Calciatore Foudal Boughad, squalifica per 2 (due) giornate di gara;
- al Calciatore Kumaraku Erges, squalifica per 9 (nove) “ “;
- al Calciatore El Quahedy Marouane, squalifica per 6 (sei) “ “
- al Calciatore Zouhri Yussef, squalifica per 9 (nove) “ “
- all'A.S.D. La Fenice, 3 (tre) punti di penalizzazione oltre ad € 800,00 di ammenda.

Precisa il Collegio che ove i Calciatori sopraindicati non siano allo stato tesserati, la sanzione decorrerà dalla data di eventuale tesseramento in ambito federale.

10 / P - Deferimento della Procura Federale a carico del Calciatore Traore El Hadji Modou al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, c.1 e 5, in relazione all'art. 10, c. 2, del C.G.S., nonché dell'art. 39 delle NO.I.F., per aver partecipato ad una gara del Campionato Regionale di II categoria in assenza di tesseramento.

Nell'esaminare gli atti ufficiali della gara del Campionato di II Categoria A.S.D. Viciomaggio / U.S.D. Palazzo del Pero, disputata in data 5.3.2017, il G.S. Territoriale della Toscana rilevava che il Calciatore Traore El Hadji Modou ha preso parte alla competizione pur non essendo tesserato.

Di ciò informava la Procura Federale la quale, acquisiti gli atti ufficiali, ha notificato al Presidente della Società Vicio Maggio, al Dirigente Acompagnatore della squadra nelle due gare in esame, ed al Calciatore Traore, la comunicazione dell'avvenuta conclusione delle indagini.

Nei termini previsti i due Dirigenti della Società coinvolti hanno definito la propria posizione mediante il ricorso all'applicazione dell'art. 32 sexies, primo comma, per cui l'Ufficio Requirante ha deferito a questo Tribunale unicamente il Calciatore Traore El Hadji Modou.

Alla presente riunione, la cui data è stata notificata tempestivamente a tutte le parti interessate che le hanno ricevute è presente solo l'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, per conto della Procura Federale;

Il Calciatore Traore El Hadji, nonostante come detto sia stato raggiunto dall'avviso di convocazione è assente.

Il Sostituto Procuratore, rilevando che la violazione contestata è basata su precisa prova documentale, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione della sanzione prevista che determina in 2 (due) giornate di squalifica.

Chiuso il dibattimento il Collegio decide.

La violazione contestata dalla Procura Federale è fondata perchè basata su prova documentale per cui il deferimento è da accogliere, ritenendo a tal fine il Collegio che il comportamento tenuto dal Calciatore trovi, come indicato dal rappresentante della Procura, idonea sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate di gara.

P.Q.M.

infligge al Calciatore Traore El Hadji Modou la squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi nel corso della presente stagione.

Qualora egli non risulti tesserato la sanzione verrà applicata al momento del suo primo tesseramento in ambito federale.

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

la Corte Federale di appello così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Enzo François	Componente
Avv. Alessandro Brogi	Componente
Sig. Giuseppe Camarlinghi	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il **giorno 20 dicembre 2017** alle **ore 18.00 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

43 Stagione sportiva 2017 -2018 Oggetto: C.U. n. 28 del 30.11.2017

Reclamo dell'A.S.D. CALCIO CERTALDO avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all'allenatore Ramerini Alberto fino al 30.01.2018 (due mesi).

Reclama l'A.S.D. Calcio Certaldo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale all'allenatore Ramerini Alberto fino al 30.01.2018 (due mesi), con la seguente motivazione: *"allontanato per aver rivolto al D.G. frase irrispettosa, alla notifica entrava indebitamente in campo persistendo nel proprio atteggiamento"*.

La reclamante contesta il provvedimento impugnato, *'portando a conoscenza'* dell'Organo giudicante adito *'alcune precisazioni e considerazioni'* a supporto della richiesta di revisione della sanzione impugnata, ritenuta eccessiva in relazione ai fatti contestati.

In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, evidenzia la correttezza del comportamento dell'allenatore, il quale non ha pronunciato frasi offensive o irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

Precisa, infatti, che non può essere ritenuta offensiva, né irrispettosa, la frase *'hai dato un fuorigioco che è da matti'*, in quanto tale espressione non era da intendersi finalizzata a *'dare del matto'* all'arbitro, ma solo ad esprimere, mediante un'iperbole, qualcosa di *'incredibile'* oppure che *'non è possibile non vedere'*.

Nega, inoltre, di aver pronunciato all'indirizzo dell'arbitro la frase *'non ci vedi'*, la quale, in ogni caso, dovrebbe essere intesa solo nel senso che è possibile che l'arbitro non abbia visto la giusta dinamica dell'azione.

Riconosce poi la responsabilità dell'allenatore per aver quest'ultimo, al momento dell'espulsione, attraversato il campo di giuoco anziché uscire dallo stesso attraverso la corsia laterale, tuttavia precisando che ciò è stato fatto solo per accelerare la ripresa del giuoco.

Contesta, infine, l'entità della sanzione inflitta al Ramerini, sottolineando la sproporzione della squalifica impugnata rispetto ad altre sanzioni applicate in fattispecie, a suo dire, simili, ovvero di gravità superiore, richiamando, a supporto di quanto appena detto, alcune decisioni pubblicate sul C.U. 28 del 30.11.2017, sul C.U. 24 del 16.11.2017 e sul C.U. n. 15 del 21.09.2017, chiedendo, previo confronto tra l'allenatore e il Direttore di gara, la revisione della sanzione impugnata con congrua riduzione della squalifica.

La Corte, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Preliminarmente il Collegio deve rilevare che non può essere ritenuta degna di accoglimento la richiesta di confronto tra il tesserato e il direttore di gara, in quanto, è bene rammentare, mezzo istruttorio non consentito dall'ordinamento federale.

Quanto al merito, il Collegio evidenzia che la ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante cozza parzialmente con quella indicata dal direttore di gara, sia nel referto di gara che nel supplemento di rapporto.

Tale considerazione non può che andare a discapito della validità delle affermazioni sostenute dalla reclamante, quantomeno relativamente ai fatti non pacifici, in virtù del carattere fidefacente riconosciuto dalle Carte Federali alle dichiarazioni arbitrali.

Le risultanze arbitrali contenute nel supplemento di rapporto confermano, infatti, integralmente la dinamica fattuale riportata nel primo referto, con ciò cristallizzando la responsabilità dell'allenatore per aver lo stesso tenuto un contegno contrario ai principi federali e, in particolare, per aver espresso all'indirizzo arbitrale frasi dal chiaro tenore irrispettoso.

Il Collegio non può esimersi dal rilevare sul punto che se l'iniziale espressione profferita dall'allenatore potrebbe astrattamente assumere significato iperbolico in funzione di una critica, ciò che rileva è indubbiamente il contesto nel quale le stesse sono state pronunciate e l'atteggiamento assunto da colui che le esprime.

Nel caso in esame, ad avviso della Corte il contegno complessivamente tenuto dal Ramerini nei confronti dell'arbitro esclude alla radice l'ipotesi di una sua interpretazione come espressione del diritto di critica dell'operato arbitrale, configurandosi invece a tutti gli effetti un comportamento dal chiaro tenore irrispettoso sanzionabile a mente dell'art. 19 C.G.S..

Dal punto di vista dell'entità della squalifica, la Corte non può fare a meno di rilevare che il giudizio di congruità della sanzione non può prescindere dall'applicazione dei criteri e dei parametri seguiti e applicati dalla Corte in fattispecie simili, tenuto conto, comunque, del fatto che l'indebito ingresso in campo da parte del Ramerini appare più frutto del convincimento dello stesso di essere sanzionato dal direttore di gara (con il provvedimento di allontanamento), piuttosto che un comportamento autodeterminato del tesserato con finalità di protesta, e del lieve disvalore delle frasi pronunciate all'indirizzo dell'operato arbitrale.

P.Q.M.

la C.S.A.T.T.:

- accoglie il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta all'allenatore Ramerini Alberto al 31.12.2017;
- ordina non disporsi l'addebito della tassa di reclamo

CAMPIONATO JUNIORES PROPVINCIALI

41 stagione sportiva 2017/2018 Reclamo della Atletico Viareggio A.S.D. Avverso le Decisioni del G.S.T. che sanzionava la società con una ammenda di euro 120,00 e l'allenatore Gemignani Giammarco con una squalifica di due mesi. C.U. n.18 del 29/11/2017.

Per aver i propri tifosi intonato, per quasi tutta la gara, cori gravemente offensivi e minacciosi nei confronti dell'arbitro la società Atletico Viareggio veniva sanzionata con una ammenda di euro 120,00.

Inoltre, durante la stessa gara, l'allenatore della società in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per le continue proteste nei confronti del D.G. Anche dopo essere uscito dal campo di gara istigava i propri calciatori a tenere un comportamento gravemente antisportivo. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di due mesi.

Avverso i suddetti provvedimenti propone unico reclamo la società dell'Atletico Viareggio. Con tale scritto difensivo la reclamante si oppone ad entrambi i provvedimenti del G.S lamentandosi che : 1)per quanto concerne le offese subite dall'arbitro non vi sarebbe alcuna prova che le stesse siano state profferite dai propri sostenitori. Oltretutto il buio non agevolava l'identificazione dei tifosi;

2) Per quanto concerne la condotta del proprio allenatore la reclamante nega il fatto, affermando che anche l'allenatore della squadra avversaria, nel momento dell'espulsione negava che le offese verso l'arbitro erano state profferite dal tesserato in questione. Infine la reclamante sostiene che la Polizia chiamata dal D.G. non constatava alcun pericolo per l'arbitro.

L'Arbitro nel suo supplemento di rapporto gara conferma che sono stati i sostenitori del Viareggio ad averlo pesantemente insultato. Ciò avveniva anche a fine gara nei pressi dell'area spogliatoi. Dichiara anche che alcuni di loro erano con la tuta della squadra ospitante. Sempre nel supplemento l'arbitro dichiara che il tesserato Gemignani Giammarco è stato allontanato dal campo in seguito alle continue offese e minacce a lui indirizzate. Inoltre precisa che l'allenatore in questione ,una volta uscito dal terreno di gioco, invitava i propri giocatori a “ buttarsi per terra “ con il chiaro intento di ingannarlo.

Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti di gara ritiene provati i fatti ascritti alla reclamante per la condotta dei propri tifosi , essendo stati gli stessi chiaramente identificati dal D.G. che , oltretutto, ha avuto tutto il tempo necessario per riconoscerli dato che i cori offensivi e minacciosi sono durati per quasi tutta la gara. A tal fine ritiene congrua l'ammenda di euro 120,00;

Ritiene altresì provata la condotta ascritta all'allenatore del Viareggio, stante il tenore del supplemento di rapporto gara. Anche per tale condotta questa Corte ritiene congrua la sanzione espressa dal G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in entrambi i punti e ordina l'incameramento della relativa tassa.

ALLIEVI PROVINCIALI

32 Stagione sportiva 2017/2018 Gara Mezzana – CF 2001 Casale Fattoria (3-1) del 15.11.2017. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 21 del 22 novembre 2017 D.P. Prato.

Reclama l'A.S.D. CF 2001 Casale Fattoria avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. di Prato:

“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE DI STEFANO FABIO (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)

Alla notifica della sua espulsione, per doppia ammonizione, tentava di colpire il D.G. con una pallonata, senza riuscirci.”

La Società reclamante nella propria impugnazione premette di essere perfettamente consapevole della efficacia probatoria privilegiata che deve essere attribuita al rapporto dell'arbitro, tuttavia lamenta una mal disposizione del D.G. nei propri confronti, mal disposizione che sarebbe comprovata anche da un episodio verificatosi in una gara precedente con lo stesso Arbitro ed all'uopo allega anche una mail inviata dal Direttore Sportivo della Società al designatore arbitrale della sezione di Prato con riferimento proprio a quest'ultimo episodio, dove viene evidenziata la condotta che avrebbe tenuto il D.G. e di cui il C.F. 2001 Casale Fattoria intendeva dolersi. Circa il merito dell'addebito, quest'ultima ammette che il Di Stefano avrebbe calciato il pallone, tuttavia tale gesto non sarebbe stato finalizzato a colpire

intenzionalmente il D.G. bensì ad avvicinare la palla al punto di battuta della punizione indicato dall'Arbitro. In ogni caso la Reclamante, anche in considerazione della irrepreensibilità del calciatore, chiede una riduzione della squalifica. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest'ultimo confermava sostanzialmente quanto già riportato nel proprio referto, precisando che il calciatore tentava di colpirlo lanciandogli addosso il pallone ma senza riuscirci.

Dall'esame degli atti il Collegio ha ritenuto sussistessero alcuni dubbi in ordine all'effettiva dinamica dell'episodio, infatti mentre da un lato il D.G., sia nel rapporto di gara che nel proprio supplemento, afferma che il pallone è stato lanciato dal calciatore, col che sembrerebbe intendersi un gesto effettuato con le mani, dall'altro lato la stessa Reclamante dichiara che il Di Stefano avrebbe calciato il pallone, infine il G.S.T., nella propria motivazione, riferisce genericamente di una pallonata senza ulteriori specifiche.

Conseguentemente, considerato che per una corretta determinazione della sanzione sarebbe stato necessario comprendere l'esatta portata della condotta posta in essere dal calciatore, il Collegio riteneva opportuno un supplemento istruttorio, cosicché convocava personalmente il D.G. per l'udienza 20 dicembre 2017.

In tale occasione il medesimo D.G., sentito sulle circostanze inerenti l'episodio sanzionato, riferiva che il Di Stefano raccoglieva il pallone da terra con le mani e di poi lo calciava verso di lui, col che evidentemente il verbo "lanciare" adoperato in precedenza doveva intendersi utilizzato impropriamente; inoltre precisava che il calciatore si trovava ad una distanza di circa 3 metri e soprattutto riferiva di avere avuto, nell'immediatezza del fatto, la sensazione che il calciatore avesse l'intenzione di colpirlo, tanto è vero che gli veniva istintivo scansarsi.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di audizione personale, la condotta posta in essere dal calciatore deve essere necessariamente e radicalmente rivalutata, infatti trattasi di una pallonata volontaria verso il D.G. che non lo attingeva solo in quanto quest'ultimo aveva la prontezza di scansarsi. Tale ricostruzione è senz'altro confermata dalla distanza (3 metri) assai ridotta intercorrente tra il il giocatore e l'Arbitro, nonché dal fatto che il pallone sia stato calciato, come del resto ammesso anche dalla Reclamante, e non lanciato con le mani. La vicinanza dei due soggetti rende senz'altro verosimile che la volontà del Di Stefano fosse effettivamente quella di colpire il D.G. e anche la scelta di calciare il pallone piuttosto che lanciarlo con le mani sottende una potenzialità lesiva del gesto che esclude la ricostruzione "bonaria" offerta dalla Società in sede di reclamo.

Probabilmente il G.S.T., nel determinare la sanzione oggi impugnata, è stato indotto in errore dal termine improprio utilizzato dal D.G. che, come detto, ha adoperato il verbo lanciare e tale termine gli ha forse fatto pensare ad un gesto involontario. Invero l'intenzionalità della condotta e la potenzialità lesiva della pallonata scagliata verso il D.G., che per i suesposti motivi caratterizzano l'episodio de quo, rendono la sanzione comminata dal G.S.T. troppo mite e del tutto difforme dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte per casi analoghi.

Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, la sanzione irrogata al calciatore Di Stefano Fabio si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tal proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, *ictu oculi* inadeguate.

Il Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di *reformatio in pejus* come stabilito dall'art. 36 comma 3 C.G.S. che così recita: "L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti."

Ciò premesso, la squalifica a carico del Di Stefano deve essere necessariamente rideterminata tenendosi conto appunto della volontarietà e della potenzialità lesiva del gesto già sopra richiamate e così come emergenti dall'istruttoria effettuata da questa Corte.

Infine del tutto irrilevanti, in ragione della fede privilegiata che, così come riconosciuto dalla stessa Società, deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dall'Arbitro, appaiono le doglianze circa una supposta mal disposizione del D.G. nei confronti della Società reclamante, doglianze peraltro del tutto sfondate di riscontri concreti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo riformulando la sanzione inflitta al calciatore Di Stefano Fabio appartenente alla Società C.F. 2001 Casale Fattoria che viene così determinata: squalifica fino a tutto il 22.05.2018 anziché sei gare. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “C 2”

44 stagione sportiva 2017/2018 2017/2018 Oggetto: Reclamo della Società U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Lovetere Leonardo per tre gare (C.U. n. 28 del 30/11/2017).

La Società U.S. Virtus Calcio Poggibonsi, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 24 novembre 2017, contro la società Futsal Torrita.

Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Lovetere Leonardo: *“Espulso per aver rivolto al D.G. Frase irriuardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”*.

La Società reclamante non contesta la sussistenza dell'esclamazione ma specifica che il giocatore non avrebbe detto la frase *“Arbitro sei vergognoso”* bensì, contestando una decisione dell'arbitro, *“No, vergognoso”*.

Tale circostanza sottrarrebbe la vicenda a quell'ambito di punibilità diretta alla doverosa tutela del D.G. non potendosi qualificare la frase, ad avviso della reclamante, né oltraggiosa né irriuardosa.

Pertanto, dopo avere rammentato la storica correttezza del giocatore in oltre venti anni di attività conclude chiedendo una riduzione della squalifica considerata oggettiva.

Il reclamo non può essere accolto.

Nel rapporto di gara è particolarmente precisa la descrizione della condotta illecita posta in essere dal Capitano che consente di dettagliare la violazione oggetto di censura.

Il supplemento poi specifica inequivocabilmente che l'arbitro ha esattamente percepito la frase pronunciata a bassa voce dal Capitano che si trovava a brevissima distanza da lui. Attesta inoltre che il giocatore si allontanava dal campo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, senza proferire altre parole.

Non appare convincente la difesa laddove nega il contenuto irriuardoso della frase che era certamente diretta all'arbitro.

Quand'anche il giocatore avesse solo pronunciato la parola *“Vergognoso”* tale frase, per stessa ammissione della società, sarebbe stata riferita ad una decisione adottata dal D.G. e pertanto certamente addebitabile al comportamento del medesimo.

Sfugge come tale espressione possa non essere considerata almeno irriuardosa.

La valutazione del trattamento sanzionatorio non può essere mitigata in quanto la sanzione adottata appare attestarsi nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che prevede la squalifica per almeno due giornate nel caso di comportamento irriuardoso, considerato il fisiologico aumento per la qualifica di capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo della Società U.S. Virtus Calcio Poggibonsi e dispone l'incameramento della relativa tassa.

5. ALLEGATI

- Elenco dei calciatori/trici con vincolo pluriennale svincolati con liste suppletive
- Elenco dei calciatori/trici con tesseramento annuale S.G.S. svincolati con liste suppletive

6. CALENDARIO GARE

DEL 03 GENNAIO 2018

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 14 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIAVOLI NERI GORFIGLIANO	RIVER PIEVE	A	03/01/2018 14:30	COMUNALE GORFIGLIANO	POZZOLI	VIA DELLA MAESTA'

GIRONE F - 14 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMIATA	AURORA PITIGLIANO	A	03/01/2018 19:00	PIANCASTAGNAIO STADIO E.A.	PIANCASTAGNAIO	VIA F.LLI ROSSELLI 1
MONTALCINO	AMBRA	A	03/01/2018 14:30	MONTALCINO STADIO S. SALONI	MONTALCINO	VIA TRAVERSA DEI MONTI 1

REGIONALE JUNIORES

GIRONE C - 15 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RESCO REGGELLO	AFFRICO A.S.D.	A	03/01/2018 17:00	REGGELLO STADIO COMUNALE	REGGELLO	VIALE J.F. KENNEDY 1

DEL 03/04 GENNAIO 2018

ALLIEVI FASCIA B A LIVELLO REGIONALE

GIRONE A - 14 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING ARNO A.S.D.	OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	A	03/01/2018 15:30	C.LE BADIA A SETTIMO E.A.	BADIA A SETTIMO	VIA S. COLOMBANO,31/A

ALLIEVI REGIONALI

GIRONE B - 13 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
OLTRERA A.S.D.	S.C. COLLINE PISANE	A	04/01/2018 15:30*	NUOVO MARCONCINI E.A.	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE

* Accordo tra Società

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 28/12/2017

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini